

## CONVENZIONE

Rep. \_\_\_\_\_

L'anno duemilatredici il giorno ..... del mese di ..... in Caltignaga,

### TRA

L'Unione Novarese 2000, con sede in Caltignaga, Cap. 28010, codice fiscale 94039790038 – P.I. 01894130036 telefono 0321652114 fax 0321652896 indirizzo e-mail [unione@pec.unionenovarese2000.it](mailto:unione@pec.unionenovarese2000.it), per conto dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, rappresentato da Francesco Lella, in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Unione

### E

La società SPAC UIL Srl (corrispondente CAF di Novara.ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99) con sede in Novara, Via Marconi 3/C, tel. 0321 620167, fax 0321 034510, e mail [cafuil.no0@pec.cafuil.it](mailto:cafuil.no0@pec.cafuil.it), C.F. e partita Iva 01743400036, in persona del proprio legale rappresentante sig Raffaele Arezzi, munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominata Società

### PREMESSO

- Che i Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, devono ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che i Comuni, che erogano servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intendano affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha rinnovato il 10 luglio 2006 una convenzione con il CAF UIL S.p.A., con sede in Roma, Via di San Crescenziario, n. 25, C.F./P.IVA 04391911007, per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAF UIL S.p.A., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00021;

- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF UIL S.p.A., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società di servizi "SPAC UIL Srl" l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL Srl", sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL S.p.A., anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL Srl", in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL S.p.A., tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

## **VISTO**

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall' I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
  - A. sportello informativo sull'ISE
  - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori
  - C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dai Comuni facenti parte dell'Unione

In particolare, la Società effettuerà:

- in relazione al punto A:
  - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della

dichiarazione sostitutiva unica;

- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

➤ in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
- la consegna ai Comuni dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali i Comuni hanno concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dei Comuni, per 24 mesi;

➤ in relazione al punto C:

- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dai Comuni fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna ai Comuni delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dei Comuni, per 24 mesi.

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario: sportello di Novara dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sportello di Borgomanero dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 15.00 alle 16.00; sportello di Invorio il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30; Gozzano il lunedì il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 18.30.
3. La Società garantisce l'accesso da parte dei Comuni ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi

6. di cui ai punti A), B) e C) è di Euro 15,00 (quindici) più IVA.
7. La fatturazione sarà effettuata entro dicembre di ogni anno di convenzione, all'Unione Novarese 2000, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi ai Comuni o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.
8. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
9. La presente convenzione ha la durata dal ..... al 31/12/2015.
10. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF UIL S.p.A. e la società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

Per l'Unione Novarese 2000

Per il Caf

---

---